



## **Unione dei Comuni "Terra di Leuca" (Provincia di Lecce)**

**Regolamento per l'utilizzo dei canali “social”, per la comunicazione e informazione istituzionale e per la gestione degli strumenti di partecipazione mediante connessioni multimediali.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 24.10.2019

## INDICE

### Capo 1:

**Disposizioni per l'utilizzo degli “account” Facebook, Instagram e Youtube e per la trasmissione in *streaming* delle Sedute del Consiglio dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca**

## Capo I

### Disposizioni per l'utilizzo degli “account” Facebook, Instagram e Youtube e per la trasmissione in streaming delle Sedute del Consiglio del Unione

#### Art. 1- Oggetto e principi del servizio

1. L'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" (d'ora in poi anche "Unione" o "Terra di Leuca") riconosce le potenzialità espresse dai *social network* (d'ora in poi anche "social") quali strumenti in grado di conformare maggiormente l'agire amministrativo ai principi di partecipazione, legalità e trasparenza.
2. Il Capo I del presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili *social* istituzionali, con particolare riferimento alla presenza dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" su quelli più diffusi, vale a dire **Facebook, Instagram e Youtube**.
3. I predetti *social*, permettendo la partecipazione illimitata di utenti e "fans", consentono alla comunità di venire a conoscenza di notizie, fatti, atti amministrativi e attività istituzionali poste in essere dal Unione dei Comuni "Terra di Leuca" e/o dai suoi rappresentati, anche in tempo reale.
4. I predetti canali non possono sostituire il ruolo istituzionale ed inderogabile di pubblicazione ed informazione, come previsto dalle norme di legge in relazione sia all'albo pretorio *on line* e sia al sito internet [www.unioneterradileuca.it](http://www.unioneterradileuca.it)
5. Lo scopo dei profili è anche quello di garantire un dialogo e un confronto civile con gli interlocutori e deve, questo, essere finalizzato esclusivamente a perseguire l'interesse generale e mai particolare.
6. L'adesione alle pagine/profilo da parte dei "cittadini - utenti" comporta l'automatica accettazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, dalle linee guida stabilite dalle singole piattaforme, del rispetto di tutte le norme di legge e, dunque, l'accettazione implicita delle relative responsabilità, anche penali.

#### Art. 2 Profili social e contenuti trattati

1. L'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" è presente sui profili *social* individuati nell'articolo precedente per garantire finalità istituzionali di pubblico interesse.
2. Tutte le interazioni effettuate tramite l'utilizzo dei relativi account dell'Ente dovranno essere orientate a:
  - pubblicare le riprese audio-video delle sedute del Consiglio dell'Unione;
  - diffondere, a discrezione del Presidente della Giunta e/o della giunta e del Presidente del Consiglio dell'Unione i provvedimenti, le decisioni e, comunque, le informazioni di pubblica utilità assunte dagli organi dell'Ente;

- diffondere foto/video di eventi organizzati dalla “Terra di Leuca” e da questi co-organizzati o patrocinati;
- promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche e/o promozionali di gruppi politici;
- promuovere il territorio e le sue particolarità ed eccellenze anche mediante archivio digitale di notizie e foto storiche;
- informare la cittadinanza circa notizie relative a servizi pubblici, condizioni/previsioni e allerte metereologiche e di protezione civile, servizi erogati da soggetti privati in convenzione, eventi, scioperi, chiusure al traffico etc.

### **Art. 3 Limiti e divieti**

1. Le comunicazioni scritte tramite post e/o commenti pubblicate sia dall'Ente e sia dagli utenti non dovranno avere contenuto di propaganda politica e/o sindacale. Rientra nel contenuto politico anche ogni sorta di esplicito parteggiare o criticare verso una o più parti politiche.
2. Tutti i commenti degli utenti rappresentano l'opinione dei singoli autori che se ne assumono la totale ed esclusiva responsabilità.
3. E' assolutamente vietato pubblicare commenti o *link* riconducibili a:
  - turpiloquio e blasfemia;
  - contenuti osceni o pornografici;
  - contenuti caluniosi, diffamatori o comunque lesivi della dignità personale;
  - contenuti discriminatori in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
  - contenuti fraudolenti;
  - virus, *spyware* e *maleare*;
  - violazione di diritti d'autore;
  - messaggi commerciali e pubblicitari;
  - commenti fuori argomento, replicati o inseriti con lo scopo di alterare o intralciare una corretta ed educata discussione.
4. L'eventuale grave violazione del comma precedente consente al Presidente dell'Unione, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e su indicazioni di questi ai soggetti delegati alla gestione degli *account*, di rimuovere il commento o il contenuto lesivo.
5. In ogni caso, l'eventuale violazione del presente Regolamento e/o di altre disposizioni di Legge, che dovesse integrare un qualsiasi illecito, comporterà il deferimento dell'autore, da parte del Unione dei Comuni, all'Autorità Giudiziaria senza nessun obbligo di avviso preventivo o di notifica all'autore.
6. L'Unione è, altresì, tenuta ad esercitare tutte le azioni legali opportune (risarcimento danni, ristoro, messa in ripristino etc.) nei confronti degli

autori delle suddette violazioni, qualora si prospettassero danni all'immagine e alla reputazione dell'Ente.

7. Le pagine *Facebook*, *Instagram* e *Youtube* non possono essere utilizzate per l'inoltro di commenti o messaggi contenenti segnalazioni o reclami. Le comunicazioni relative a proposte o reclami per disservizi sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento.

#### **Art. 4 Gestione delle pagine**

1. Il Presidente della Giunta, il vice Presidente e il Presidente del Consiglio sono direttamente e personalmente abilitati a gestire le pagine istituzionali del Unione dei Comuni "Terra di Leuca" su Facebook, Instagram e Youtube e le pagine a queste eventualmente collegate e derivata (pagine eventi, rassegne, etc.)
2. Il Presidente personalmente o la Giunta, con relativa deliberazione collegiale, possono attribuire, sentito il Presidente del consiglio dell'Unione, anche tramite comunicazione via mail ordinaria la gestione e/o la moderazione degli account, anche temporaneamente, ad uno o più Consiglieri dell'Unione e/o agli Uffici dell'Ente.
3. Con delega scritta e motivata, la gestione e/o la moderazione degli stessi account può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione idonei a raggiungere gli scopi prefissati dal presente Regolamento.
4. I gestori/moderatori, di cui al presente articolo, sono autorizzati, sentito il Presidente, a rimuovere commenti che non rispettino le disposizioni del Regolamento o di legge.
5. Gli utenti che, anche con diversi account (cosiddetti *fake*), dovessero istigare, provocare, insultare o alterare il civile confronto o violare le disposizioni normative inerenti al diritto di autore (copyright) o alla *privacy* di terzi, possono essere rimossi (bannati) dai profili da parte del Sindaco o della Giunta e, contestualmente, impedito loro di interagire con le pagine *social* dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca", anche a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 Riprese audio-video in diretta streaming sedute Consiglio dell'Unione**

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo integrano quelle previste dallo Statuto dell'Unione e dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" che riguardano la partecipazione dei cittadini alle sessioni pubbliche del Consiglio dell'Unione.
2. E' consentita la ripresa e la trasmissione in *streaming* delle riunioni del Consiglio esclusivamente attraverso i canali *social* disciplinati dal presente Regolamento, oltretutto dal sito internet istituzionale del Comune.
3. Le istruzioni circa la fruizione di tali riprese da parte dei cittadini - utenti saranno diffuse attraverso la pagina istituzionale del Comune e dagli altri strumenti di comunicazione *social*.

4. La competenza in materia di riprese audio-video è del Consiglio dell'Unione e del Presidente del consiglio.
  5. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire a tutti i partecipanti alla Seduta l'informazione circa la presenza di telecamere o di dispositivi atti a riprendere in diretta o registrare l'audio e/o il video della seduta con la possibile diffusione delle immagini o degli effetti anche in un momento successivo.
  6. Al fine di informare il pubblico e i partecipanti ai lavori dell'esistenza di tali dispositivi deve, altresì, essere dato avviso scritto negli spazi antistanti all'accesso e all'interno dell'aula consiliare.
  7. Il Comune attraverso i canali *social*, disciplinati dal presente Regolamento, può effettuare e diffondere liberamente le riprese dei lavori del Consiglio dell'Unione in tutte le circostanze in cui lo ritenga opportuno e nel rispetto del successivo comma.
  8. Si deve comunque provvedere alla ripresa e alla diffusione *streaming* dei lavori del Consiglio qualora lo disponga, di propria iniziativa, il Presidente del Consiglio o qualora lo richiedono un quarto dei Consiglieri dell'Unione dei Comuni.
  9. Fuori dai casi precedenti che disciplinano le riprese effettuate direttamente dall'Ente, o da eventuale soggetto affidatario del servizio, qualora soggetti esterni dovessero richiedere di effettuare riprese e diffondere le sedute del Consiglio dell'Unione dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio dove dovrà essere indicato chiaramente:
    - le modalità delle riprese;
    - le motivazioni e le finalità perseguitate;
    - le modalità di diffusione.
1. Il Presidente del Consiglio raccolta la richiesta potrà autorizzare il richiedente alle riprese, alla diffusione e alla registrazione di cui copia integrale dovrà essere rilasciata al Comune entro 24 ore.
  2. La Giunta potrà decidere di determinare un canone da versare a titolo di controprestazione per l'autorizzazione alle riprese.
  3. Il soggetto autorizzato di cui al comma precedente dovrà rispettare la normativa a tutela della protezione dei dati personali e della *privacy* rilasciando preventivamente la relativa informativa ed esonero di responsabilità dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca".
  4. I soggetti impegnati alle operazioni necessarie alle riprese devono intrattenersi evitando di arrecare disturbo all'ordinario svolgimento dei lavori.
  5. Le riprese devono riguardare esclusivamente immagini e informazioni non eccedenti le finalità perseguitate dovendo avere per esclusivo oggetto gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio sugli argomenti trattati all'ordine del giorno.
  6. L'inquadratura deve essere tale da riprendere, per quanto possibile, solo la porzione dell'aula in cui sono presenti i seggi dell'Organo consiliare.

7. Le registrazioni delle sedute rimangono disponibili sul portale *youtube* dell'Unione per almeno un anno dalla realizzazione.
8. Al termine di tale periodo le registrazioni dovranno essere archiviate su supporti informatici idonei a cura degli Uffici dell'Ente.
9. Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita il potere di limitare le riprese a tutela delle persone presenti o dell'oggetto della discussione.
10. Il Presidente del Consiglio fa sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno o quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento alla seduta consiliare.

## **Art. 6 Modalità di iscrizione**

1. Tutti i cittadini possono diventare utenti delle pagine *social* dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" attraverso le relative modalità di iscrizione (cliccando sul tasto "mi piace" di *Facebook*, "segui" di *istagram*, "iscriviti" di *youtube*).
2. Ciascun utente può condividere i relativi *link* pubblicati dalle stesse pagine o commentare liberamente qualsiasi contenuto o altra forma di comunicazione prevista dagli stessi canali, nel rispetto dei limiti previsti dal senso civico e dall'art. 3 della Costituzione italiana.
3. Non è consentita la pubblicazione di contenuti privati direttamente sulla pagine *social* degli *account*.
4. In un clima di serena e pronta collaborazione, eventuali segnalazioni inerenti la violazione di questo capo potranno pervenire dai cittadini - utenti.
5. L'Amministrazione si riserva sempre di controllarne preventivamente i contenuti.
6. I controlli sui commenti e le interazioni degli utenti, tuttavia, possono essere effettuati anche a campione ed in un momento successivo quello della pubblicazione.

## **Art. 7 Costi di gestione**

1. Al momento di approvazione di questo Regolamento non sono previsti costi di registrazione o gestione.
2. Eventuali futuri costi e nascenti formalità relative alla gestione e/o mantenimento delle pagine sui *social* dovranno essere esaminate dalla Giunta che potrà determinare gli eventuali oneri da sostenere per il mantenimento o potenziamento di tutti i profili.

## **Art 8 Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" e sul sito internet alla sezione "Amministrazione trasparente" ed entra in vigore contestualmente all'approvazione dell'esecutività della deliberazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda, per quanto compatibili, agli altri Regolamenti del Unione dei

Comuni "Terra di Leuca" e, soprattutto, alle disposizioni di legge che, in caso di contrasto, prevalgono.

3. Si sollecita particolare attenzione alle disposizioni contenute nelle seguenti fonti:

- Regolamento UE 679/2016 cosiddetto GDPR e successiva normativa interna di armonizzazione, nonché al D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- Legge 241/1990 relativo alle norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti;
- D.Lgs. 33/2013 contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.Lgs 267/2000 contente il Testo unico degli Enti locali.

## Capo II

### Disposizioni finali

#### **Art. 24 Disposizioni finali**

1. La Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, pone in essere tutte le determinazioni necessarie a rendere attive e operative le funzionalità previste e disciplinate nel Capo precedente.
2. Il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio appositamente delegati, come dalle disposizioni del presente Statuto, possono procedere ed attivare gli account sui relativi *social*.
3. Tutte le informazioni e le *password* devono essere segrete, gestite e condivise esclusivamente dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio e dai soggetti delegati e in alcun modo e per alcun motivo possono essere cedute a terzi.
4. Le credenziali di accesso verranno cambiate in via temporanea esclusivamente dal Segretario dell'Unione alla fine del mandato del Presidente dell'Unione e consegnate immediatamente al nuovo Presidente al momento della proclamazione e comunicate al Presidente del Consiglio.
5. In caso di particolari ed eccezionali difficoltà o intoppi nella gestione della comunicazione istituzionale disciplinata dal presente Regolamento, il Segretario è il soggetto esclusivamente legittimato alla sospensione e/o gestione di tutti gli account dell'Ente, in attesa di determinazioni idonee ad assicurare l'ordinario e pacifico svolgimento della funzione comunicativa che tali strumenti si propongono di raggiungere.